

## **1. Giusto processo e riforme**

Nel nostro Paese è in corso un significativo cambiamento delle regole del sistema giudiziario. Le norme approvate con la *Riforma Cartabia*, oltre che quelle imposte per raggiungere gli obiettivi assegnati con il PNRR, per finire recentemente con quelle inserite nella legge di bilancio per il 2025, hanno profondamente inciso sulla giurisdizione.

Con la legge di bilancio 2025 - attraverso la leva fiscale – il legislatore ha dettato regole sulla proponibilità delle azioni giudiziarie e, addirittura nel processo amministrativo, si è spinto ad introdurre una “*sanzione*” economica, quale contropartita all’inammissibilità del ricorso, nell’ipotesi in cui il difensore abbia scritto difese eccessivamente lunghe senza a ciò essere stato “preventivamente” autorizzato dal Giudice.

Ritengo, quindi, sia giunto il momento di domandarci se il principio costituzionale del “*giusto processo*”, di cui all’art. 111 Cost., trovi attuazione innanzi la giurisdizione italiana o se, invece, dai suoi principi ci si è consapevolmente allontanati.

## **2. Giusto processo e media: equilibrio tra informazione e spettacolarizzazione**

Altro tema rilevante, sempre in un’ottica di valutazione del rispetto del principio del “*giusto processo*” è costituito, con riferimento al processo penale, dalla pressione mediatica, quasi asfissiante, che grava sull’amministrazione della giustizia. Fenomeno iniziato anni fa, con la spettacolarizzazione dei processi in televisione, ma ora ulteriormente aggravato dall’impatto dei social media.

Non si tratta, è chiaro, di mettere in discussione la libertà di stampa e di informazione, presidi irrinunciabili dello Stato di diritto e, come tali, di democrazia e libertà. Però, la fondamentale necessità dell’informazione, anche quale forma di partecipazione della società civile ai fenomeni sociali, va temperata con il *giusto processo*. Una cosa sono l’informazione e la libertà di stampa, altro sono la bramosia mediatica dei social media o gli indici *auditel* delle trasmissioni televisive di gossip.

## **3. Giusto processo e IA: no a sentenze scritte dall’algoritmo**

L’ingresso della tecnologia in tutte le discipline del genere umano è inarrestabile e non possiamo che gioirne. Però, è “giusto”, nel senso costituzionalmente orientato, il processo governato dall’Intelligenza Artificiale? Non nella parte organizzativa, ovviamente, né in quella che concerne l’approfondimento dello studio degli atti. Mi riferisco, invece, alla redazione dei provvedimenti giudiziari. Perché qualcuno per la redazione dei provvedimenti l’intelligenza artificiale ha iniziato ad usarla, come soltanto sottovoce ha il coraggio di ammettere.

È ammissibile affidare il processo decisionale e motivazionale all’algoritmo, piuttosto che solo alla potenza della mente del giudice?

Desidero, sul punto, esprimere apprezzamento alla Prima Presidente della Cassazione per la posizione più volte espressa ed anche al Ministero della Giustizia, per l’avvenuta costituzione dell’Osservatorio Permanente per l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

## **4. Processo civile, abuso della trattazione scritta**

Ancora una volta, aggiungo, evidenziamo il paradosso provocato dalle riforme del rito civile che, di fatto, hanno chiuso le porte dei Palazzi di Giustizia agli avvocati, e quindi ai cittadini, costruendo un “processo senza il processo”, “un contraddittorio senza contraddittori”.

Le sezioni civili dei tribunali italiani sono vuote ed i cittadini hanno perso consapevolezza di come viene amministrata la giustizia. Il Giudice è diventato una realtà invisibile, intangibile.

L’abuso – perché di questo si tratta – del sistema della trattazione scritta nel processo civile, colpisce il contraddittorio ed il diritto di difesa.

## **5. App processo penale telematico**

Nel processo penale, pur comprendendo le disfunzioni che inevitabilmente insorgono nella fase di avvio della trasformazione da un processo cartaceo ad uno telematico, non si può non evidenziare la grande preoccupazione per un sistema che si è dovuto fare partire, perché imposto dagli obiettivi del PNRR, quando gli uffici, nel loro complesso, ancora non erano pronti. Non si può porre a carico del difensore il rischio del mancato funzionamento del sistema del processo penale telematico.

## **6. Carceri e allarme suicidi**

Non posso che ribadire la grande preoccupazione, già denunciata in precedenti occasioni, per la situazione carceraria e le condizioni di vita dei detenuti. È stato già registrato il nono suicidio dall'inizio dell'anno 2025. Si tratta di un problema che richiede la massima considerazione. Chi ha violato la legge è giusto che espia la pena, ma nel rispetto della dignità umana. Occorre pensare urgentemente all'edilizia giudiziaria, che non significa necessariamente aumentare il numero delle carceri, ma almeno rendere meno disumane le strutture esistenti. Si deve e si può intervenire, in breve tempo, sull'ampliamento degli istituti a custodia attenuata già esistenti nonché prevederne ulteriori. Sul sistema sanzionatorio occorre ridurre il ricorso alla carcerazione come unico strumento di espiazione, ampliando le fattispecie di applicazione delle misure alternative. Occorre, inoltre, ridurre quanto più possibile le ipotesi di carcerazione preventiva, ricorrendo alle altre misure applicabili.